

N. R.G.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

*Decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012*

Il Giudice Delegato

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012 da

nato a \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_

nata a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. **Monica Pagano** (PGNMNC82T58B157P) e dell'avv. **Matteo Marini** (MRNMTT84S04B157L) elettivamente domiciliati in Brescia , Via Solferino 15 presso lo studio dei difensori

rilevato che:

• preliminarmente, alla luce dell'art 7 bis comma I e IV L 3/2012 , trattandosi di componenti di un medesimo nucleo familiare ed avendo il sovraindebitamento origine comune, è stata disposta la riunione della procedura n \_\_\_\_\_ /2021 riguardante

\_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ /2021 riguardante \_\_\_\_\_ e, pertanto, l'apertura ex art 14 quinquies L 3/2012 viene disposta con un unico provvedimento;

- sussiste la propria competenza ;
- i ricorrenti sono debitori non fallibili in stato di sovraindebitamento;

visti gli art. 14 ter e 14 quinquies L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma II lettere a) e b)
- posto che:

a) i proponenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;

b) i proponenti non hanno fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- le domande risultano corredate dalla documentazione di cui all'art. 9 commi II e III della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni dei debitori e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredate delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);

- alle domande risultano allegati, come prescrive l'art. 14ter comma 3 L. 3/2012:

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,

- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo delle domande, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori;

- i proponenti hanno prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale (art. 14ter comma V);

- non emergono elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1);

ritenuto :

- che alla luce dell'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di cui all'art. 14ter comma VI lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, può essere stabilito con riguardo al complessivo nucleo familiare, allo stato e fatte salve modifiche per motivi sopravvenuti, in € 1.700,00 mensili, al netto delle imposte, ritenuto congruo l'importo indicato;

- che il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC deve essere determinato con riguardo ai limiti fissati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 ;

- che sia meritevole di accoglimento la richiesta di disporre:

- a) la sospensione della cessione del quinto dello stipendio percepito da  
a favore di BANCA

- b) la sospensione della cessione del quinto della pensione percepita da  
a favore di S.P.A.;

Sono noti infatti i diversi orientamenti seguiti dai Tribunali di merito in ordine alla possibilità di disporre la sospensione della cessione del quinto in caso di accesso del debitore ad una delle procedure di sovraindebitamento;

- a) secondo un primo orientamento, il piano non potrebbe pregiudicare il diritto del terzo cessionario, in quanto la quota di un quinto della retribuzione o della pensione risulterebbe estranea al patrimonio del debitore al momento della stipula del contratto di finanziamento, di talchè il debitore non potrebbe più disporre;

- b) un orientamento intermedio, invece, applicando analogicamente l'art. 2918 c.c., fa salva la cessione limitatamente al triennio successivo alla data di omologazione del piano o all'apertura della liquidazione;

c) un ultimo e prevalente orientamento, peraltro confermato dalla riforma in materia di crisi di impresa e costantemente seguito da questo Tribunale, valorizzando il favor debitoris che ispira gli istituti in esame, volti a concedere una seconda chance al debitore, consentendogli di ristrutturare integralmente la propria situazione debitoria, restituendogli la potenzialità di acquisto perduta, conclude per la possibilità di sospendere gli effetti dei finanziamenti con cessione del quinto, imponendo all'ente finanziatore di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falcidia del credito: il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria è infatti un credito futuro che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepirli, di talchè, anche al fine di meglio rispettare la par condicio creditorum, detto credito non può che essere assoggettato alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari;

- che debba essere disposta, per analoghe ragioni la sospensione delle “delegazioni di pagamento” previste a carico di \_\_\_\_\_ in favore di BANCA \_\_\_\_\_

- che sia meritevole di accoglimento la richiesta di escludere l'autovettura \_\_\_\_\_ dalla liquidazione del patrimonio, alla luce del modesto valore della stessa e delle esigenze lavorative rappresentate dai ricorrenti con riguardo alla posizione di \_\_\_\_\_

- che sia meritevole di accoglimento la richiesta di autorizzare l'impiego da parte di \_\_\_\_\_ dell'autovettura \_\_\_\_\_ sino al momento della vendita alla luce delle esigenze lavorative rappresentate dal suddetto ricorrente;

- di provvedere alla nomina del Liquidatore nella persona del dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della

pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'eadem ratio, dovrà trovare applicazione l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il Liquidatore potrà subentrare, se lo riterrà opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

visto l'art 14 quinquies L 3/2012;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di

(

(

- nomina Liquidatore il dott. \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.;

- dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del Liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

- dispone la sospensione della cessione del quinto dello stipendio percepito da \_\_\_\_\_ a favore di BANCA \_\_\_\_\_

- dispone la sospensione della cessione del quinto della pensione percepita da \_\_\_\_\_ a favore di \_\_\_\_\_ S.P.A.;

• dispone la sospensione della delegazione di pagamento previste a carico di  
in favore di BANCA

• esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni dei ricorrenti, considerando nel suo complesso il nucleo familiare, fino al limite di € 1.700 mensili, al netto delle eventuali imposte ;

• esclude dalla liquidazione il veicolo tg

• autorizza all'utilizzo dell'autovettura  
sino al momento della vendita;

• ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Parma e su quello dell'IVG di Parma ;

• poiché il patrimonio comprende beni immobili e beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. e presso il PRA a cura del Liquidatore;

• ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna al Liquidatore e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Parma, 28/06/2021

Il Giudice Delegato